

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 289-bis}

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**VIOLANTE, MACIS, BOCHICCHIO SCHELOTTO, BOTTARI,
CURCIO, FRACCHIA, GRANATI CARUSO, LANFRANCHI
CORDIOLI**

Distinzione delle funzioni requirente e giudicante del pretore
in materia penale. Aumento degli interessi legali

*(Già articoli 5 e 6 della proposta di legge n. 289, stralciati dalla
IV Commissione permanente [Giustizia], in sede legislativa, nella
seduta del 25 luglio 1984)*

PROPOSTA DI LEGGE

SEZIONE I

(Della competenza civile).

ARTT. 1-2.

.
.
.

SEZIONE II

(Della competenza penale).

ARTT. 3-4.

.
.
.

ART. 5.

Nei processi per i reati di competenza del pretore le funzioni di pubblico ministero e quelle di giudice non possono essere esercitate dallo stesso magistrato.

Per le preture alle quali è addetto un solo magistrato, le funzioni di pubblico ministero sono esercitate dal titolare della sede e quelle di giudice dal magistrato che esercita le funzioni di pretore nel mandamento viciniore.

Sono abrogati il secondo ed il terzo comma dell'articolo 72 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12.

SEZIONE III

(Aumento degli interessi legali e disposizioni finali).

ART. 6.

Il primo comma dell'articolo 1284 del codice civile è sostituito dal seguente:

« Il saggio degli interessi legali è del 15 per cento in ragione di anno ».

ARTT. 7-8.

.
.
.